



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 941

Data di registrazione: 14/04/2025

Ufficio Ambiente

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000.
DITTA MONTECO SPA. PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 2147/2012 ha adottato la perimetrazione degli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale) che prevede l'inserimento del Comune di Lecce nell'ARO 4/LE;
- con determina n. 181 del 03/12/2014 del settore Avvocatura, si determinava di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto relativo alla "*Procedura aperta per l'affidamento della gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'ATO Lecce 1 (poi ARO4)*" – CIG: 39638711D4, alla ditta MONTECO S.r.l., poi S.pa. con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, per un importo contrattuale pari a € 123.249.698,26 IVA esclusa (eurocentoventitremilioniduecentoquarantanovemilaseicentonovantotto/26), di cui € 813.362,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 424.810,63 per oneri della sicurezza concernente i costi specifici non connessi con l'attività dell'offerente;
- nella su citata determina si demandava all'Ufficio Contratti la redazione del contratto d'appalto in modalità elettronica ai sensi di legge, previa effettuazione degli adempimenti propedeutici, ivi compreso l'invito all'aggiudicatario a prestare le garanzie previste dal bando di gara e dal capitolato speciale di appalto e la cauzione definitiva, in conformità alla normativa di settore e si procedeva alle comunicazioni di cui all'art. 79 d.lgs. 163/2006;
- in data 02/04/2015 è stato firmato il contratto riguardante l'affidamento per la "Gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'Aro 4 Lecce" di cui al Rep. N. 7312 registrato a Lecce in data 07/04/2015 al N. 3000;
- il servizio in questione ha avuto concreto avvio in data 15/04/2015 con una scadenza contrattuale alla data del 14/04/2024;
- nel corso dello svolgimento del Servizio di Igiene urbana è emersa la necessità di adeguare l'esecuzione di alcune attività alla luce delle mutate esigenze territoriali e, pertanto, l'Amministrazione ha inteso avvalersi, nei termini di legge, del cosiddetto "quinto d'obbligo" o "sesto quinto", ai sensi della previgente disciplina prevista dal D. Lgs. 163/06 e del relativo Regolamento (DPR 207/2010) al fine di implementare alcuni servizi così da assicurare il decoro dei luoghi, l'igiene e la salute pubblica;

- con D.G.C. n. 36 del 28/06/2019 è stato approvato il progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo del Contratto rep. 7312/2015 stipulato con Monteco S.r.l., provvedendo all'invio della stessa delibera alla ditta, con l'invito a recepirne il contenuto ai fini della sottoscrizione del conseguente "atto di sottomissione";
- dopo ampio approfondimento condotto anche in contraddittorio con la ditta, con D.G.C. n. 304 del 31/12/2019 è stata approvata la "Revisione al progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo";
- in data 22/10/2020 è stato sottoscritto, con la Ditta Monteco S.r.l., l'Atto di Sottomissione – rep. 7957 del 15/02/2023 - con allegato il Verbale di accordo sui nuovi prezzi, comportando un incremento di spesa annuo pari ad € 1.486.272,00 oltre Iva 10% per un totale del canone annuo pari ad € 16.249.007,28.

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 285 del 01/09/2022 è stato dato l'indirizzo politico di predisporre il Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce e dei relativi atti di gara avvalendosi, nei modi di legge, del necessario apporto di prestazione professionale da parte di tecnici esperti in materia, attesa la complessità tecnico-industriale e contrattuale degli adempimenti da perfezionarsi anche in ristretto margine di tempo;
- in data 02/09/2022 con nota di cui al Prot. 142917, su impulso dell'Amministrazione Comunale in carica a quella data, è stata trasmessa una proposta di candidatura a finanziamento a CONAI per il supporto specialistico tecnico-economico-finanziario alla redazione del Piano Territoriale per i servizi di raccolta RU ed igiene urbana per la città di Lecce; tale richiesta è stata avanzata nell'ambito delle previsioni dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI che introduce misure specifiche a sostegno delle iniziative dei Comuni tra le quali, il supporto alla redazione di "progetti speciali" per sostenere lo sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata finalizzata al riciclo nelle aree in ritardo;
- con acquisizione al Prot. 164712 del 07/10/2022 il CONAI ha comunicato l'ammissione al finanziamento per il supporto alla redazione del Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce;
- il CONAI ha individuato quale soggetto in possesso delle competenze tecniche e professionali per la redazione del Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RSU ed igiene urbana Città di Lecce la Società "VITRUVIO s.r.l. Società Benefit con sede a Racale (Le) in via Gallipoli n. 24 e, conseguentemente, ha affidato a detta società l'incarico di supportare la città di Lecce nella redazione del suddetto Piano industriale servizi di raccolta RU ed igiene urbana;
- con determinazione n. 1577 del 05/06/2023 si è stabilito di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come derogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla società Vitruvio srl Società Benefit., con sede in Racale (Le) alla via Gallipoli 24, Cap. 73055, P.IVA 03976140750, l'incarico di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara, così come precedentemente definito, per l'appalto dei servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce;

RILEVATO CHE:

- in attuazione dell'art. 1, comma 527, della ln. 205/2017, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto il cd. Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la disposizione in parola attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di "predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ ”;

- in applicazione del citato art 1 co. 527 l.n. 205/2017, ARERA ha adottato la deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, tramite la quale ha introdotto il meccanismo della regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, sulla scorta del principio generale del riconoscimento dei costi efficienti, a valere per il quadriennio 2018-2021;
- a tale delibera ha poi fatto seguito l’ulteriore deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 cd. MTR-2), con cui ARERA ha ribadito anche per il quadriennio successivo 2022-2025 la medesima metodologia, incentrata sulla verifica e la trasparenza dei costi, tale per cui sul piano strettamente operativo è necessario che la determinazione e/o adeguamento del canone dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti venga effettuata sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie ed ufficiali.
- In sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il D.Lgs. 201/22 è stato disciplinato, all’articolo 7, che, negli ambiti di competenza, l’Autorità predisponga schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL” del portale telematico di cui all’articolo 31 del medesimo d.lgs. 201/22;
- L’articolo 24 del d.lgs. 201/22, nel far salvi i contenuti minimi previsti dalle discipline di settore, al comma 2, chiarisce che “il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate”;
- Con la deliberazione 385/2023 /R/RIF del 3 agosto 2023, l’Autorità ha adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 527, lettera e) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- Con la Deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 Agosto 2023, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la stessa Arera, col documento di consultazione n. 514/2023/R/rif del 7 novembre 2023 ha pubblicato i primi orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani coerente con i contenuti dello schema tipo di contratto di servizio di cui alla citata Deliberazione 385/2023, il cui utilizzo è reso obbligatorio per le Stazioni Appaltanti;
- a seguito dei numerosi rilievi formulati in sede di consultazione dei portatori di interesse, l’Autorità non ha dato seguito alla pubblicazione definitiva del suddetto bando di gara, così procrastinando i tempi inizialmente prefissati;
- con successivo documento di consultazione n. 450/2024/R/rif del 29 ottobre 2024, Arera ha pubblicato gli orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con Delibera n. 596/2024/R/rif del 27 dicembre 2024, l’Autorità ha approvato lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani stabilendo, tra l’altro, che lo stesso schema si applichi alle procedure a evidenza pubblica che siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026, fermo restando che per le procedure avviate antecedentemente al citato termine, le Stazioni Appaltanti sono tenute alla predisposizione di bandi di gara coerenti con il quadro regolatorio pro tempore vigente, a cui allegare contratti di servizio conformi ai contenuti minimi essenziali di cui alla delibera 385/2023/R/RIF.

RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- nell'annualità 2024 l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di Arera, ha provveduto all'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), con conseguente rimodulazione del PEF, elemento imprescindibile per la redazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) – elaborato facente parte del nuovo Piano Industriale per i di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti ed igiene urbana nel comune di Lecce;
- il suddetto procedimento si è concluso con la determinazione Ager Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, n. 132 del 04 giugno 2024;
- alla luce della richiamata evoluzione normativa, con i relativi allungamenti dei tempi inizialmente stabiliti dalla stessa Autorità, con determinazione n. 1056 del 26/03/2024 il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce con l'obiettivo di predisporre una procedura di affidamento del nuovo servizio di igiene urbana pienamente conforme alle evoluzioni in corso in tema di regolazione impartite da Arera, del PEF 2024/2025 e nelle more della pubblicazione dello schema di bando tipo di gara, evento estraneo all'Amministrazione che configura una causa di forza maggiore, ha disposto di prorogare il servizio in questione in favore della Ditta Monteco Spa, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, fino al 15/04/2025 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020;
- a seguito delle Elezioni Amministrative del 8 e 9 giugno 2024 e del ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, in data 11 luglio si è insediata la nuova Giunta Comunale che ha inteso esaminare, con i dovuti approfondimenti, l'intero Piano Industriale per i servizi di igiene urbana redatto dal CONAI, sotto la supervisione degli uffici comunali;
- nel corso di molteplici tavoli tecnici tenutisi tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, gli uffici comunali ed i tecnici incaricati dal CONAI, a decorrere dal mese di ottobre del 2024, sono state individuate alcune proposte di modifica al Piano Industriale in grado di rendere i servizi di igiene urbana maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio ed in linea con gli standard e gli obiettivi programmatici stabiliti dalla nuova Amministrazione;
- il percorso di lavoro avviato ha consentito soltanto nel mese di gennaio 2025, di trasmettere ai tecnici del CONAI l'elenco definitivo delle modifiche, anche di carattere sostanziale, da apportare e da inserire in tutti gli elaborati del Piano Industriale;
- nel contempo, il 27/12/2024, come visto sopra, Arera ha finalmente pubblicato lo schema di bando tipo da adottare per le procedure di affidamento ad evidenza pubblica;
- l'amministrazione ha dovuto conseguentemente optare per l'utilizzo del suddetto schema tipo perché coerente con tutto il sistema di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in tutti i settori di competenza e in particolare per il settore dei rifiuti, sistema che ricomprende le regole per la redazione del PEFA e dei PEF, lo schema di Bando tipo appunto e lo schema di contratto obbligatorio il cui utilizzo è obbligatorio sulla base della normativa vigente;
- la predisposizione di un PEFA tra gli elaborati da porre a base di gara consente all'Amministrazione di avere a disposizione uno strumento imprescindibile per la successiva redazione dei PEF nel corso dell'appalto, da parte dell'operatore economico che eseguirà il nuovo servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti ed igiene urbana nel comune di Lecce
- detto schema, tra l'altro, contiene previsioni che tutelano in modo più che rafforzato l'amministrazione anche rispetto a eventuali impugnazioni in quanto restringe gli ambiti di mera discrezionalità e oggettivizza le clausole;

- poiché l'utilizzo dello schema tipo costituisce una novità, la redazione della bozza di bando secondo detto schema ha comportato in qualche modo un prolungamento dei tempi necessari alla relativa predisposizione;
- i tecnici del CONAI, durante quest'ultimo periodo, hanno recepito le ipotesi di modifica proposte dall'Amministrazione, avviando l'aggiornamento di tutti gli elaborati progettuali necessari ai fini dell'indizione della nuova procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del Gestore dei servizi di igiene urbana nel Comune di Lecce;
- i tecnici della Società Vitruvio srl Società Benefit hanno trasmesso agli uffici in data 31 marzo 2024 in versione "bozza" lo schema degli atti di gara (bando di gara, capitolato e schema di contratto) in ottemperanza all'incarico di cui sopra;
- i tecnici del settore Ambiente hanno intavolato una fitta interlocuzione con i progettisti del CONAI e con la ditta Vitruvio per addivenire in tempi strettissimi alla consegna della versione definitiva dei documenti di gara (bando secondo lo schema tipo Arera, schema capitolato speciale e descrittivo, schema di contratto, PEFA di gara, Piano Industriale) che, tuttavia, non consentirà la pubblicazione del bando entro il 14/04/2025;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 155 del 10 /04/2025 con la quale la Giunta Comunale:

- ha preso atto dell'iter tecnico-amministrativo – illustrato dal settore competente - compiuto dalla precedente Amministrazione Comunale, dagli uffici dell'Ente, nonché delle iniziative messe in atto dall'attuale Amministrazione per garantire alla Città l'organizzazione di un nuovo servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti e servizi di igiene urbana affini perfettamente rispondente alle esigenze di un territorio ad alta vocazione turistica e con alti standard di qualità per i cittadini, nonché perfettamente coerente con la recente evoluzione normativa introdotta da Arera;
- ha incaricato il Responsabile del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, Avv. Francesco Magnolo, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, di predisporre tutti gli atti necessari per consentire al Sindaco di garantire la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario alla ultimazione della procedura di individuazione del gestore del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti ed igiene urbana nel comune di Lecce;

RICHIAMATA

- la determinazione n. 1056 del 26/03/2024 del Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce con la quale si è disposto di prorogare il servizio in questione in favore della Ditta Monteco Spa, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, fino al 15/04/2025 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020;

CONSIDERATO che, a partire dal 15/04/2025 il Comune di Lecce si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

ATTESO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale e indifferibile, attenendo alla cura e alla tutela della sanità, della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more della conclusione delle procedure relative alla predetta procedura di gara, di garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e d'igiene pubblica, in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che, l'interruzione degli stessi, possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica e all'ambiente;

RITENUTO pertanto necessario disporre la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio d'igiene urbana, di cui al contratto stipulato con la ditta Monteco Spa Rep. N. 7312 registrato a

Lecce in data 07/04/2015 al N. 3000, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio e, pertanto, **dal 15 aprile 2025 e sino al 14 novembre 2025, tempo strettamente necessario ad assicurare il compimento degli atti della procedura ad evidenza pubblica, salvo il più breve termine coincidente con quello della conclusione delle operazioni di gara, mediante nuovo affidamento alla Società che risulterà vincitrice della gara stessa, in una data anticipata rispetto a quella stimata del 14 novembre 2025;**

RITENUTO inoltre necessario **disporre il prolungamento delle garanzie accessorie** al contratto rep. 7312/2015, come integrato dall'atto rep. 7957/2023, di natura pattizia e/o normativa, quali ad esempio, polizze fidejussorie, assicurazioni etc., **nessuna esclusa;**

RITENUTO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more della conclusione delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di igiene urbana;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;
- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 13 febbraio 2004, con il quale il Ministero ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui, il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico- amministrativo;
- l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza, di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale, o il Presidente della provincia, ovvero, il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);
- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

RITENUTO PERTANTO, per quanto di competenza, di dover emettere, ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

RICHIAMATO il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco, quale Autorità Locale in materia d'igiene e sanità pubblica;

ORDINA

alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria, l'esecuzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957/2023, **dei servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo di mesi 7 (sette) mesi, a decorrere dal 15 aprile 2025 e sino al 14 novembre 2025, salvo il più breve termine coincidente con quello della conclusione delle operazioni della gara ad evidenza pubblica in data anticipata rispetto a quella stimata del 14 novembre 2025, prolungando di conseguenza – fino alla data indicata – tutte le garanzie accessorie al contratto rep. 7312/2015, come integrato dall'atto rep. 7957/2023, di natura pattizia e/o normativa, quali ad esempio, polizze fidejussorie, assicurazioni etc., nessuna esclusa;**

DISPONE CHE

nel corso dell'efficacia della presente ordinanza:

- il corrispettivo spettante al Gestore sarà riconosciuto in conformità alle condizioni economiche contrattuali, in coerenza con l'ammontare dei costi validati e riconosciuti dal metodo tariffario pro-tempore vigente;

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali e/o amministrative;

DISPONE INFINE

- la notifica mediante trasmissione con PEC della presente ordinanza alla Società Monteco Spa, ditta esecutrice del servizio in corso, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
- la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - alla A.S.L. di Lecce;
 - al Responsabile del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce, Avv. Francesco Magnolo;
 - al DEC, individuato nel Geom. Renato Brunetti;
 - al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Lecce;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Lecce;
 - Al Presidente della Regione;
 - All'Assessorato regionale competente per materia;
 - All'UTG – Prefettura di Lecce;
- che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente ordinanza, venga trasmessa, per il tramite della Prefettura-UTG di Lecce:
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Al Ministero della Salute;

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)